

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI BARBERINO
TAVARNELLE E ASSEGNATARIO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI
SPORTIVI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO**

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di , presso la sede del
Comune di Barberino Tavarnelle, fra:

**COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
ASSEGNATARIO**

PREMESSO CHE

- l'art. 12 della L. 517/1977 così come ripreso dall'art. 96 comma 4 e 5 del D.
Lgs. 297/1994 stabilisce che *“gli edifici e le attrezzature scolastiche possono
essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realiz-
zino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e
civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea con-
cessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei
criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. Le autorizzazioni sono
trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato
formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti re-
sponsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patri-
monio”*;

- l'art. 17 della L.R.T. 21/2015 stabilisce che gli enti locali stipulano
convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità, per l'utilizzo degli
impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici, compatibilmente con le
esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola con i

soggetti individuati all'art. 14, comma 1 della medesima L.R., aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'Istituto Scolastico o in comuni confinanti;

- ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 38/2021

“Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.”

- il Comune di Barberino Tavarnelle ai sensi dell'art. 4 dello Statuto promuove l'attività sportiva assicurando a tutti i cittadini l'accesso agli impianti, incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 03/12/2019 è stato approvato il *“Regolamento per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e per la gestione e l'uso degli impianti sportivi”* che disciplina l'assegnazione in uso degli spazi sportivi scolastici in orario extrascolastico, nel rispetto della normativa vigente;

- in data 13/07/2018 è stata sottoscritta la convenzione regolante i rapporti tra l'Amministrazione e l'Istituto Comprensivo Don Milani per la disciplina della concessione a terzi degli spazi sportivi scolastici, sulla quale il Consiglio di Istituto si è espresso con parere positivo conformemente all'art. 12 della Legge 04.08.1977 n. 517 (prot. 12159 del 20/06/2018);

- con Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti

Fiorentino n. 100 del 02/07/2018 sono state stabilite le tariffe orarie d'uso dei seguenti spazi sportivi/spazi per attività motoria scolastici presenti nei Comuni di Barberino Tavarnelle:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 18/10/2021 sono stati approvati gli indirizzi e la tariffa per l'utilizzo dello spazio "Sala Paola Bandinelli Mugnaini";

- con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 74 del 09/07/2019 sono state stabilite agevolazioni tariffarie per l'uso degli spazi sportivi/spazi per attività motoria scolastici presenti nei Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 24/08/2021 sono state approvate ulteriori agevolazioni tariffarie per l'uso degli spazi sportivi/spazi per attività motoria scolastici in relazione all'emergenza epidemiologica da covid 19;

- il Comune di Barberino Tavarnelle è proprietario dei seguenti spazi utilizzabili per attività motoria e sportiva nella stagione sportiva 2022/2023:

a) Palestra scuola primaria E. De Amicis - Via Allende n. 40 Tavarnelle Val di Pesa

b) Palestra scuola secondaria di 1° Il Passignano - Via Allende n. 40 Tavarnelle Val di Pesa

c) Spazio motorio scuola dell'infanzia "La Casa del Sole" - Via Bustecca Barberino Val d'Elsa

d) Spazio polivalente/area gioco scuola dell'infanzia "La Casa del Sole" - Via Bustecca Barberino Val d'Elsa

e) Spazio polivalente/area gioco scuola infanzia "La Casa dell'arcobaleno"

Sala Paola Bandinelli Mugnaini – G.Matteotti 72 loc. Marcialla

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Comunicazione, Pianificazione Economica e Territoriale, Servizi Educativi e Cultura n. del è stata approvata l'assegnazione degli spazi per l'a.s. 2022/2023;

- lo schema della presente convenzione è conforme alle prescrizioni del Regolamento comunale per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e per la gestione e l'uso degli impianti sportivi;

- è stata acquisita la seguente documentazione:

a) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi in corso di validità, intestata all'assegnatario;

b) polizza contro le malattie e gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività propria dell'assegnatario;

Tutto ciò premesso, fra le parti, come in epigrafe indicate e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

1. Il Comune, a mezzo del suo rappresentante come sopra generalizzato, affida a assegnatario, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, come in epigrafe indicato, l'assegnazione in uso degli spazi sportivi/spazi per attività motoria scolastico individuati nella planimetria **allegata A)**, secondo il programma di utilizzo **allegato B)** al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

Con i locali sopra indicati vengono altresì concessi in uso i beni mobili e le attrezzature sportive fisse in essi presenti messe a disposizione dall'Istituto Scolastico.

Le attrezzature sportive mobili non sono oggetto della presente convenzione e

sono di esclusivo utilizzo dell'Istituto Scolastico salvo diverso specifico accordo fra le parti.

2. L'assegnatario si propone di svolgere in detti locali attività di utilità sociale a vantaggio di bambini, ragazzi e anziani, sostenendo l'Amministrazione nel riconoscimento della funzione sociale dello sport e nella promozione di iniziative volte a rendere più accessibile la pratica delle attività motorie e sportive quale strumenti di educazione, formazione, tutela e miglioramento della salute.

3. Le finalità perseguite dall'assegnatario con l'utilizzo dei locali rientrano pertanto in quelle istituzionali dell'Amministrazione e nelle funzioni amministrative affidate all'Ente relative alla promozione delle attività sportive sul territorio, come previsto nell'art. 4 dello Statuto.

Art. 2 - DURATA

La presente convenzione ha validità dal 19/09/2022 – 30/06/2023.

Al verificarsi di tale scadenza gli spazi dovranno essere restituiti al concedente nello stato in cui gli stessi sono stati consegnati, salvo il deterioramento dovuto all'uso e vuoto da persone o cose salvo quelle di cui al precedente art. 1.

Art. 3 – OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'ASSEGNETARIO

L'assegnatario durante il periodo di utilizzo:

- è responsabile del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, della custodia, dell'apertura e della chiusura dei locali;
- assume la responsabilità della custodia di beni mobili di sua proprietà che saranno introdotti nello spazio;

- è tenuto a controllare lo stato degli spazi prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente al Comune e alla Dirigenza Scolastica eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone;
- assume a proprio carico gli oneri gli oneri relativi alla custodia, pulizie, gestione della sicurezza e delle emergenze, ordine pubblico;
- si impegna ad osservare obbligatoriamente tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), provvedendo all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e/o incidenti sull'attività lavorativa svolta all'interno dello spazio;
- si impegna a vigilare che il numero degli utenti coinvolti nelle attività sportive esercitate nello spazio non superi il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza, comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo;
- solleva il Comune e la Dirigenza Scolastica da qualsiasi responsabilità inerente allo svolgimento dell'attività per cui è rilasciata l'autorizzazione all'utilizzo, per eventuali danni a persone e/o cose che dall'uso degli spazi e delle attrezzature possa derivare e conseguente l'utilizzo dello spazio da parte di terzi non autorizzati;
- organizza le entrate e uscite dagli spazi sportivi degli atleti e degli operatori in modo da evitare le fasce orarie di uscita degli studenti e di transito degli scuolabus, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione e dall'Istituto. L'assegnatario si assume la responsabilità della sorveglianza degli atleti da 15 minuti prima a 15 minuti dopo l'attività sportiva;
- consente in qualsiasi momento l'accesso al personale il Comune o

dell'Istituto Scolastico incaricato di effettuare verifiche;

- garantisce l'inserimento gratuito nelle attività sportive di soggetti svantaggiati segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali;
- accetta eventuali indisponibilità degli spazi e/o modifiche degli orari di assegnazione che dovessero essere necessarie anche in fase successiva all'assegnazione, in relazione alle esigenze dell'attività sportiva scolastica o dell'Ente Locale proprietario;
- si impegna ad osservare le misure vigenti per il contrasto e il contenimento del covid-19 (D.L. 24 marzo 2022, n. 24, Ordinanza del Ministero della Salute del 1 aprile 2022 e del 28 aprile 2022, dell'Avviso del Dipartimento dello Sport del 19 aprile 2022) e tutte le normative che interverranno successivamente a regolare la materia;

Art. 5 – ONERI DEL COMUNE

1. Il Comune comunica all'assegnatario la scheda di valutazione del rischio relativa agli spazi assegnati: il Comune e l'Istituto Scolastico sono esonerati da ogni ulteriore onere relativo alla sicurezza.
2. Il Comune assume a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento e acqua potabile.

Art. 6 – NORME DI UTILIZZO DEGLI SPAZI

L'uso degli spazi deve corrispondere all'osservanza delle norme di seguito indicate:

- l'assegnatario prenderà in gestione i locali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di stipula dell'atto di assegnazione;
- l'assegnatario si impegna a destinare i locali alla sola finalità oggetto della

convenzione, con pena di decadenza della stessa;

- l'assegnazione non può essere ceduta o trasferita, neanche in parte, ad alcun titolo e per nessun motivo ad altri soggetti, neppure con rapporto di sub – concessione, con pena di risoluzione di diritto;

- l'accesso agli spazi da parte dell'assegnatario è consentito solo negli orari assegnati. L'assegnatario dovrà rispettare rigorosamente i giorni e gli orari di assegnazione, rientra tra gli impegni dell'assegnatario nella durata del turno, predisporre quanto necessario per svolgere la propria attività e lasciare in ordine lo spazio per consentire il regolare svolgimento dell'attività prevista nel turno successivo. L'assegnatario dovrà provvedere a proprie spese alla pulizia e igienizzazione degli spazi al termine delle attività nell'ambito dell'orario di utilizzo extra scolastico sopra indicato, avendo cura, al termine delle attività, che i locali e le attrezzature si siano lasciati in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche;

- i praticanti l'attività sportiva potranno accedere solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti dell'associazione assegnataria. L'accesso all'impianto è subordinato alla presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile per l'assegnatario. Tutti coloro che hanno accesso allo spazio assegnato dovranno essere regolarmente associati/tesserati con le rispettive Federazioni, Enti o Associazioni e dovranno essere assicurati;

- è fatto assoluto divieto fare accedere le persone estranee negli spazi qualora non sia stato espressamente autorizzato;

- gli spazi non sono locali di pubblico spettacolo ed è fatto assoluto divieto fare accedere pubblico;

- ai frequentatori degli spazi è fatto assoluto divieto di accedere ai locali delle scuole se non per motivi di emergenza;
- chi pratica attività sportiva in palestra è tenuto ad indossare idonee ed apposite calzature. È vietata la consumazione di cibi o bevande all'interno degli spazi;
- l'assegnatario dovrà comunicare per iscritto il nominativo o i nominativi (compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di residenza) dei responsabili tecnici delle attività e dei responsabili preposti alla custodia, alla vigilanza dello spazio, a cui sono state consegnate le chiavi di accesso. Le chiavi dovranno essere custodite con cura e riconsegnate all'Ufficio Sport alla scadenza del periodo di assegnazione;
- l'area di accesso agli spazi sportivi posti in Via Allende n. 40 a Tavarnelle Val di Pesa (Spazio motorio Scuola Primaria E. De Amicis – Spazio motorio Scuola Secondaria 1° Il Passignano) è interdetta al transito dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza o adibiti al trasporto di disabili. Il cancello di accesso all'area dovrà rimanere chiuso durante lo svolgimento delle attività sportive extra scolastiche, onde evitare ingressi non autorizzati. Le associazioni assegnatarie degli spazi in oggetto individueranno un unico referente per la custodia delle chiavi del cancello automatico di accesso. Le chiavi del cancello dovranno essere a disposizione dei referenti delle associazioni assegnatarie per consentire l'accesso dei mezzi autorizzati negli orari di utilizzo extrascolastico.
- eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati all'assegnatario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al

ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento è a carico del soggetto autorizzato, che si rappresenterà per i lavori necessari con l'Ufficio competente del Comune;

- il Comune si riserva ampia facoltà, previo adeguato preavviso, di sospendere temporaneamente la concessione in caso di necessità di utilizzo dell'impianto o per manifestazioni patrocinate o promosse dalla stessa;

- il Comune può effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per constatare il corretto utilizzo degli spazi, nonché l'osservanza degli orari fissati nell'atto di autorizzazione rilasciato a ciascun soggetto;

- in considerazione dell'emergenza sanitaria da covid-19 in corso, le attività sportive dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione del contagio da covid – 19.

Art. 7 – DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE)

Premesso che dal 1° luglio 2017 (decreto 26 giugno 2017) è in vigore l'obbligo di dotarsi di defibrillatori anche per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, ad esclusione di quelle che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio si specifica quanto segue:

a) negli spazi scolastici sono presenti defibrillatori semi automatici esterni, messi a disposizione degli assegnatari. I defibrillatori devono restare obbligatoriamente nella propria postazione;

b) l'assegnatario durante le ore di concessione dello spazio è responsabile della custodia del DAE e si impegna a utilizzare il defibrillatore solo in caso di reale necessità ed emergenza, previa segnalazione alla Centrale Operativa 112 dell'emergenza.

c) l'assegnatario garantisce la presenza di persone formate all'utilizzo del

defibrillatore nel corso delle gare e degli allenamenti svolti negli spazi durante il proprio orario di utilizzo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7 – INTERRUZIONE, SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA

1. L'assegnatario può sospendere l'assegnazione in uso dello spazio mediante comunicazione al Comune da effettuarsi almeno 30 giorni prima della data stabilita. Saranno poste a carico dell'assegnatario solo le somme relative al periodo di utilizzo dello spazio.

2. Il Comune può sospendere l'assegnazione in uso in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con comunicazione tempestiva all'assegnatario, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. In tali casi l'assegnatario non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti. La sospensione per eventi eccezionali è autorizzata dalla Giunta del Comune.

3. Le assegnazioni in uso decadono quando l'assegnatario:

- a) risulti moroso nel pagamento delle tariffe;
- b) abbia violato le disposizioni prevista dalla presente convenzione e dal *“Regolamento per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e per la gestione e l'uso degli impianti sportivi”*;
- c) abbia arrecato danni alle strutture dello spazio e non abbia tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a c) del presente comma e dalla constatazione del

permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

4. Il Comune può revocare le assegnazioni in uso dello spazio senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione:

a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;

b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 8 - NORME FISCALI E FINALI

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a completo ed esclusivo carico dell'assegnatario, che dichiara di accettarle.

2. Ogni eventuale modifica alla presente convenzione, dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto dai rappresentanti delle parti.

3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. 131 del 26/4/1986 con relative spese a carico della parte che avrà necessità di farlo.

Letto confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Barberino Tavarnelle

GIANNA MAGNANI _____

Per *assegnatario*

ASSEGNATARIO _____

